



COMUNE DI BRUSIMPIANO

PROVINCIA DI VARESE

Via Carlo Battaglia n.5 – 21050 BRUSIMPIANO – C.F. 00559790126
Tel. 0332/934119 – Fax 0332/934479 –
e-mail: segreteria@comune.brusimpiano.va.it
Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

ORDINANZA N° 19 DEL 23/03/2020 **CONTINGIBILE ED URGENTE**

OGGETTO: **ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI.**

IL SINDACO

Visti:

- ✓ l'art. 50 cc. 4 e 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):
[...] 4 Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge [...];
[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]
- ✓ il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone:
"[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]";
- ✓ il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura Italia, che all'art. 87 dispone
"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" [...];
- ✓ il punto 9 l. a) della lettera a) dell'ordinanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana n.515 del 22.03.2020 secondo cui *"ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell'ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione dell'emergenza";*
- ✓ **il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020, con il quale, da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute - l'ordinanza adottata rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020;**
- ✓ **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020,**

contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, efficace dal giorno 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020

- ✓ i progetti di lavoro a domicilio ("lavoro agile" o "smart working") che sono in fase di avviamento e possono continuare ad essere attuati;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

ORDINA

che, fino alla data del 15 aprile 2020 prevista dalla sopra citata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in data 22/02/2020 n. 515:

a) le seguenti siano definite quali "**attività indifferibili da rendere in presenza**":

- *Attività della protezione civile*
- *Attività della polizia locale*
- *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
- *Attività urgenti dei servizi sociali*
- *Attività del protocollo comunale*
- *Attività urgenti dei servizi finanziari*
- *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico*
- *Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone*

b) Dette attività siano svolte con le seguenti modalità individuando almeno un dipendente che presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate; tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare ("lavoro agile" o "smart working"), sono posti in congedo per ferie pregresse ai sensi art. 87 c.3 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ovvero comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 45 minuti dalla chiamata:

- ✓ attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria: n. 1 dipendente;
- ✓ attività urgenti dei servizi sociali: n. 1 operatore solo in caso di necessità e/o urgenza, previo accordo con la Comunità Montana del Piambello cui è stata delegata la funzione;
- ✓ attività del protocollo comunale, della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso e di gestione e salvaguardia del sistema informatico: n. 1 dipendente;
- ✓ attività urgenti dei servizi finanziari: n. 1 dipendente solo in caso di necessità e/o urgenza;
- ✓ attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti e attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone: n. 1 dipendente operatore ecologico/operaio generico per un massimo di 25 ore settimanali; con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

c) per il comando in disponibilità emergenziale, vale quanto disposto dall'art. 19 del D.L. 9/2020. Rimane inteso che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge;

d) I dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete

modalità, i debiti orari eventualmente maturati in virtù del presente provvedimento saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

DEMANDA

A proprio successivo atto l'adozione di ulteriori disposizioni ai sensi art. 50 c. 7 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e con le finalità di cui al punto 9 l. a) della lettera a) dell'ordinanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana n.515 del 22.03.2020, in narrativa richiamato.

AVVERTE

che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, ovvero entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.

DISPONE

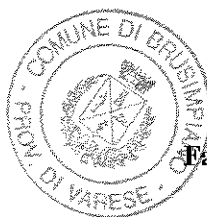
La notifica del presente atto agli interessati.

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito istituzionale.

Che venga data notizia del presente atto in ogni forma ritenuta utile.

La trasmissione al Prefetto di Varese

Dalla residenza municipale, 23/03/2020



IL SINDACO

Fabio ZUCCONELLI